

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
MAFIOSA O SIMILARE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 64^a SEDUTA

MARTEDÌ 8 MARZO 2005

Presidenza del Presidente Roberto CENTARO

INDICE

Votazione sul documento concernente le questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279)

PRESIDENTE:	
CENTARO (FI), senatore	Pag. 3, 11
BOBBIO (AN), senatore	7
D'ALIA (CCD-CDU), onorevole	9
LUMIA (DS-U), onorevole	5
PALMA (FI), senatore	10
SINISI (Margh-U), onorevole	10
ZANCAN (Verdi), senatore	3

I lavori hanno inizio alle ore 21,05.

Votazione sul documento concernente le questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279) – relatore alla Commissione, senatore MARITATI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione sul documento concernente le questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279).

Colleghi, il documento che è stato distribuito rappresenta una *summa* di larga parte delle indicazioni formulate nel corso del dibattito.

ZANCAN. Signor Presidente, colleghi, dichiaro il mio voto favorevole sul testo in esame, anche se non sono d'accordo su tre punti di non trascurabile importanza, ma che tuttavia non infirmano il valore sostanziale del documento, rispetto a uno strumento utile (non c'è bisogno di aggiungere aggettivi) nella giusta battaglia contro le forme organizzate di criminalità.

La prima osservazione critica, che ho già avuto occasione di accennare altre volte, deriva dalla non condivisione da parte mia del cosiddetto «scioglimento del cumulo delle pene» al fine di individuare i reati che consentono l'applicazione del regime speciale (pagina 9 del testo al nostro esame). È noto che, rispetto all'esecuzione normale, le Sezioni Unite della Cassazione (con sentenza del 30 giugno 1999, Ronga) avevano stabilito che si dovesse procedere allo scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione, che le limitazioni ai benefici penitenziari dovessero valere esclusivamente per i reati che escludono tali benefici e che, una volta espiata la pena per i reati ostativi (che viene sempre obbligatoriamente scontata prima), i benefici penitenziari dovevano riprendere un trattamento normale e non subire il diniego o la limitazione che si impongono per i reati speciali.

Il problema è se applicare questo principio anche ai reati che consentono l'applicazione dell'articolo 41-bis. Può succedere infatti che si debba espiare la pena per reati comprendibili nell'istituto del 41-bis e, successivamente, la pena per reati non compresi nella previsione dell'articolo 41-bis o non aggravati ai sensi dell'articolo 7 della legge in materia di contrasto alla criminalità organizzata.

Come ci si deve comportare rispetto all'espiazione di reati non aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario? Credo che debba valere l'identico trattamento che è stato previsto

dalla sentenza delle Sezioni Unite per l'esecuzione della pena inflitta per i reati normali. Al contrario, il testo che stiamo discutendo introduce una distinzione difficile e delicata: nel caso dell'esecuzione normale, si prevede esclusivamente l'espiazione della pena; nel caso dell'applicazione del regime del 41-*bis*, invece, l'espiazione della pena è soprattutto mirata alla prevenzione. Pertanto, una volta riconosciuta la caratteristica di mafiosità di alcuni dei reati commessi, questa si attacca, per così dire, alla persona, che quindi può ricevere un trattamento di espiazione della pena più rigido, sotto il profilo della prevenzione, anche per i reati comuni.

Questa tesi a mio giudizio contrasta con il dato positivo, perché il legislatore avrebbe potuto scegliere un trattamento più rigido dal punto di vista della prevenzione anche per reati diversi da quelli riconducibili all'articolo 41-*bis*. Se invece il legislatore stabilisce che si possa applicare l'esecuzione della pena con rigidità a scopi preventivi solo se la persona ha commesso quei reati, si crea una endiadi indistruttibile tra reati commessi e possibilità di prevenire attraverso il rigore del 41-*bis*. Quindi, ipotizzando un caso estremo, se, una volta terminata l'espiazione del reato di cui all'articolo 41-*bis*, si compie un reato assolutamente normale, quale può essere un furto non aggravato dall'articolo 7, non è più giustificabile il rigore della prevenzione di cui all'articolo 41-*bis*.

Ripeto, è una questione molto delicata e difficile, ma credo che il diritto positivo non possa trovare diversa applicazione.

Il secondo punto su cui non mi trovo d'accordo è la critica che il testo muove ad alcune motivazioni di sentenza. In particolare, a pagina 10, viene criticata una decisione del tribunale di sorveglianza di Torino. Intervengo non certo per ragioni campanilistiche, ma soltanto perché mi sembra che nel nostro documento non possiamo giungere a criticare nel merito un provvedimento giurisdizionale quale è quello del tribunale di sorveglianza. A pagina 10 si afferma che questo provvedimento sarebbe censurabile perché avrebbe dato credito «ad una presunta dissociazione di un esponente della 'ndrangheta calabrese. La Commissione esprime preoccupazione per decisioni di questo tipo poiché trova spazio, sia pure in un caso isolato, una soluzione che richiama un istituto, quello della dissociazione, che non è previsto dalla legge (...)».

Apparentemente l'osservazione del testo è condivisibile sul punto della dissociazione, ma certamente occorre verificare il permanere della pericolosità del soggetto. È vero che la dissociazione non è indicata come elemento positivo dal testo di legge, ma è altrettanto vero che deve essere comunque in ogni caso verificata di nuovo la pericolosità del soggetto.

Dice ancora il testo che «è significativo rilevare che in quel caso, secondo le informazioni acquisite dalla Commissione, l'atteggiamento processuale assunto dal detenuto era del tutto strumentale». Scusate, colleghi, ma io insisterei, perché mi sembra molto ingiusta una censura a una pronuncia giurisprudenziale. Non possiamo scrivere che la Commissione, avendo acquisito informazioni, ritiene che l'atteggiamento processuale assunto dal detenuto era del tutto strumentale. Non ho ragioni di non con-

dividere la fondatezza di queste informazioni. Quando le ha assunte la Commissione? Certamente in un momento successivo alla pronunzia della sentenza. Allora, non possiamo censurare la sentenza perché, in un momento successivo, abbiamo assunto delle informazioni che smentiscono la validità di questa «dissociazione». Ogni pronunzia, infatti, è (purtroppo) *iuxta, alligata et probata* nel momento in cui è decisa; se poi, successivamente, vi sono informazioni che consentono di cambiare opinione, non è giusto e corretto – a mio giudizio – censurare la sentenza precedentemente emessa.

Da ultimo, la Commissione critica l'atteggiamento delle procure generali sostenendo che non hanno proceduto, come sarebbe stato auspicabile, alle impugnazioni avverso le declaratorie di inefficacia adottate dai tribunali di sorveglianza. Anche qui, siamo nell'ambito di una critica nel merito che non mi sembra accettabile, perché dovremmo capire, intanto, quanto tempo rimaneva alla procura generale per poter utilmente prospettare un giudizio avanti alla Corte di cassazione. Sappiamo infatti che se il giudice di merito ha assunto un provvedimento (ha poca importanza se di conferma o di invalidità) molto vicino alla scadenza del termine, l'atteggiamento della procura potrebbe anche essere dettato dal fatto che sarebbe stata una rincorsa inutile rispetto a un provvedimento che comunque sarebbe morto per morte naturale e che non poteva essere resuscitato se non per un periodo ristrettissimo di tempo, così da togliere interesse alle possibilità di impugnazione.

Infine, ed è la mia quarta e ultima osservazione, nell'alternativa tra attribuire il controllo sull'applicazione dell'articolo 41-*bis* alla magistratura di sorveglianza, come è attualmente, piuttosto che trasferirlo al tribunale per le misure di prevenzione preferisco, in modo netto e reciso, attribuire la competenza al tribunale di sorveglianza perché si tratta di una valutazione rispetto alle modalità dell'esecuzione della pena (tipica funzione del tribunale di sorveglianza), sia pure in un'ottica di prevenzione, ma sempre con riferimento all'esecuzione della pena. Il tribunale per le misure di prevenzione, invece, ha determinate finalità, che sono appunto quelle di prevenzione pura, svincolate dall'esecuzione della pena; sappiamo perfettamente che il tribunale della prevenzione può prevenire, in assenza di commissione di reati. Allora a ciascuno il suo: la prevenzione al tribunale della prevenzione, il controllo sull'esecuzione della pena al tribunale di sorveglianza.

Concludo. Non sembri che le critiche che ho sollevato sostanzino un mio giudizio sfavorevole al documento in votazione, che invece ho molto apprezzato per l'impegno che dimostra nella verifica dell'utilità di questo strumento di contrasto della criminalità organizzata. Pertanto, pur avanzando alcune riserve, che sono soprattutto tecnico-giuridiche più che di politica giudiziaria, mi sento di condividerlo nella sua parte sostanziale.

LUMIA. Signor Presidente, abbiamo discusso molto sulle modalità di applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, per cui rimando agli interventi che abbiamo svolto nel corso di numerose sedute,

con diversi esponenti del mio Gruppo e di altri Gruppi dell'opposizione su alcuni punti di merito.

Invito il relatore e il Presidente, nella fase finale di stesura definitiva del documento con il coordinamento del testo, come è sempre accaduto nei lavori della Commissione, a tenere conto di alcuni rilievi emersi nel corso degli interventi già svolti: si è trattato di contributi che i componenti della Commissione hanno offerto per giungere a una conclusione forte e unitaria.

È importante che si raggiunga un'intesa sul 41-*bis*, perché è una questione molto difficile, complessa, che espone le nostre istituzioni e rende credibile o no la stessa lotta alla mafia, considerato il numero dei boss che sono oggi nelle carceri e la novità che nel nostro Paese non si registrava forse dall'unità ad oggi. Dal 1992-1993 in poi, infatti, abbiamo ottenuto una serie di risultati importanti, con sentenze passate in giudicato. Cito, tra tutti, il maxiprocesso del gennaio 1992, che ha costituito un risultato straordinario e importantissimo per la lotta alla mafia, con il *pool* antimafia di allora, con il grande contributo di Falcone e Borsellino. Si è trattato di un importante risultato, che ha aperto una stagione complessa e tragica per la vita della nostra democrazia, su cui dobbiamo fare realmente chiarezza: la stagione delle stragi.

Oggi si registra una dialettica, una tensione, un possibile accordo o magari possibili rotture tra gli esponenti di Cosa nostra che stanno dentro e quelli che stanno fuori, per cui l'applicazione del regime del 41-*bis* è decisiva, non solo per impedire (o, meglio, limitare) le possibili comunicazioni tra i boss che stanno dentro verso i boss che stanno fuori, ma anche per cogliere le possibili contraddizioni o i punti di convergenza tra le varie organizzazioni mafiose e tra i capi di Cosa nostra che stanno dentro (con in testa Riina e Bagarella) e quelli che stanno fuori (con in testa Provenzano).

Ecco perché, Presidente, chiediamo che la relazione in titolo costituisca la seconda tappa del lavoro che abbiamo avviato sull'articolo 41-*bis*. La prima, ricordo, fu la legge di riforma di tale norma, che prese le mosse dal fatto gravissimo che tra il 2003 e il 2004 ben 100 boss mafiosi all'interno del sistema carcerario abbandonarono questo regime per passare al regime di detenzione ordinario. Nel corso degli interventi abbiamo sollevato una serie di puntuali considerazioni anche sull'effettività del 41-*bis* e chiediamo che la terza tappa sia quella volta a capire realmente cosa sta accadendo. Occorre cioè comprendere se siamo realmente attrezzati nelle risorse e nelle professionalità (al di là delle ottime volontà e capacità che fin dall'inizio abbiamo potuto riscontrare nel sistema penitenziario), verificare se esistono buchi, capire che cosa è accaduto dopo il famoso proclama Bagarella del luglio 2003 a Trapani (quando furono lanciate minacce e segnali), capire cosa sta accadendo all'interno dell'area che fa riferimento a Pietro Aglieri (il quale ha proposto la cosiddetta via della dissociazione, che abbiamo considerato disastrosa e rovinosa per lo Stato e la stessa lotta alla mafia), capire quello che sta avvenendo all'interno delle carceri nel gruppo che ruota intorno a Riina e Bagarella, soprattutto

dopo la condanna con sentenza passata in giudicato del figlio ventinovenne del capostipite Riina. Sono tutti fatti importanti che debbono impegnare la Commissione parlamentare antimafia a valutare anche le denunce circostanziate di possibile elusione del 41-*bis*.

Ecco perché siamo pronti a dare il nostro contributo positivo. In tal senso ringrazio il relatore per il lavoro svolto, per il suo impegno, anche perché sono temi molto delicati che richiedono un certo grado di esposizione da parte di chi li affronta direttamente. Le chiediamo, Presidente, che la Commissione proceda coralmemente e tenga conto, nella stesura definitiva, delle valutazioni e degli spunti critici offerti, in modo che questa relazione possa realmente diventare un punto di forza per andare avanti sul 41-*bis*, che riteniamo essere ancora una leva strategica, insieme a tante altre, per combattere al meglio le organizzazioni mafiose.

BOBBIO. Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà a favore di questo documento, per la cui redazione ringraziamo il senatore Maritati, in quanto offre un panorama articolato e compiuto dell'attuale situazione. Di questa relazione non si possono che condividere sia la parte ricostruttiva, sia la parte che affronta le diverse problematiche. Vi sono solamente alcuni passaggi sui quali forse una qualche limatura avrebbe giovato a una globale e complessiva accettazione da parte della Commissione.

Vi sono alcuni passaggi sui quali non si può non essere d'accordo, per esempio quelli contenenti una disamina attenta e critica della giurisprudenza in tema di cumulo delle pene (e quindi di scissione all'interno del cumulo giuridico delle pene) e della giurisprudenza che si è occupata dell'aggravante prevista dall'articolo 7, cioè di quei casi di annullamento del provvedimento ministeriale conseguenti a valutazioni assolutamente e giustamente stigmatizzate nel contesto del documento che ci accingiamo a votare.

Questa relazione, peraltro, fotografa certamente la situazione attuale e fornisce utili spunti e contributi per una prospettiva di miglioramento del sistema del 41-*bis*. Certamente non possiamo non tener conto di alcune situazioni particolari, ma questo non direttamente in relazione alla norma attuale quanto in relazione ad ipotesi future sulle quali credo che la Commissione antimafia debba avviare una riflessione. Mi riferisco, per esempio, a quelle emerse dalle audizioni recentemente svolte a Napoli, e cioè alla circostanza che da alcune organizzazioni, in particolar modo camorristiche, il 41-*bis* viene bypassato azzerando sostanzialmente il ruolo del capo clan ristretto con tale regime e passando immediatamente e contestualmente al suo arresto lo scettro di comando ad altro membro dell'organizzazione. Questo è un modo sicuramente insidioso di vanificare l'efficacia di tale regime e di questo credo dovremo tenere conto, anche se sembra molto difficile, atteso che l'avvicinarsi dei vertici delle organizzazioni criminali comporta necessariamente ulteriori pressioni investigative per la cattura degli stessi.

Vi sono poi alcuni passaggi su cui non mi sento di essere totalmente d'accordo e che avrei preferito fossero parzialmente modificati. Ad esem-

pio, solo per citarne uno, quello relativo alla individuazione di responsabilità del Ministro – lo dico in maniera molto sfumata e non strettamente aderente al termine che sto usando – in relazione a una sorta di mancato monitoraggio, di mancato intervento nei confronti dei tribunali di sorveglianza o delle procure generali in cui si sono verificati casi assolutamente inaccettabili di accoglimento dei ricorsi ovvero di mancata impugnazione dei provvedimenti di annullamento dei decreti di applicazione o di proroga del regime detentivo differenziato. Credo che non si possa far carico al Ministro di una pretesa omissione, tanto più se si considera che questo rilievo viene proprio dal relatore, il quale è fra i più accesi ed estremi sostenitori – giustamente – delle garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura. Forse sul passaggio relativo a talune indicazioni emerse dalle audizioni, riportate in particolare a pagina 13 del documento, potremmo dire di non essere totalmente d'accordo.

Un altro passaggio che avrei evitato – non, per carità, per la non condivisione della citazione, ma perché credo che costituirebbe una migliore esercitazione di stile – concerne la citazione del dottor Sebastiano Ardita, a pagina 14 della relazione. Non credo che sia particolarmente utile in un simile contesto attribuire un riconoscimento, peraltro meritato, in quanto non rientra nello stile complessivo della relazione che sarà presentata da questa Commissione.

C'è poi un ulteriore riferimento alla necessità di evitare smagliature nel sistema. Su questo sono assolutamente d'accordo, però non mi sarei avventurato nel parallelismo, a mio avviso un po' pericoloso e che potrebbe avere anche momenti fuorvianti, tra le modalità attuative delle prescrizioni dell'articolo 41-*bis* da parte dell'amministrazione penitenziaria e la cessazione delle proteste dei detenuti. Anche se vogliamo rilevare tale aspetto da un punto di vista storico, collegato alla consequenzialità dei fatti, credo che prospettarlo in termini ipotetici, di ragionamento, di mera verifica di coincidenza o di casualità possa avere un significato non condivisibile e gettare comunque una non accettabile ombra di sospetto sulle modalità di applicazione dell'articolo 41-*bis*. Mettere queste circostanze in collegamento con la cessazione delle proteste dei detenuti di mafia non mi sembra renda un buon servizio al sacrificio e all'impegno che, come pure emerge dalla relazione, viene posto in essere dalle autorità penitenziarie nell'applicazione di tale regime carcerario, certamente fra mille difficoltà e forse anche con troppe smagliature.

Condivido assolutamente la parte in cui si stigmatizzano certe interpretazioni giurisprudenziali, specialmente in materia di cumulo delle pene e di aggravante o pretesa necessità della prova dell'aggravante *ex* articolo 7, così come condivido altrettanto fortemente il riferimento critico alle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate da alcuni tribunali di sorveglianza, primo fra tutti quello di Napoli, in ordine alle quali correttamente si citano la sentenza della Corte costituzionale e i provvedimenti della Cassazione. Pur essendo questa materia correttamente richiamata nella parte finale con riferimento a una dedotta ed esistente necessità di una sempre maggiore e più accurata formazione professionale dei magistrati,

per evitare simili interpretazioni della norma, che poi finiscono con lo stravolgerne la *ratio* e le stesse finalità applicative, probabilmente, accanto a questa motivazione, credo sarebbe stato opportuno inserire anche un riferimento alla necessità di evitare comunque forme di interpretazione che possono suonare distruttive, e non sempre per ragioni di scarsa professionalità, di una legge così fortemente voluta e con una *ratio* così chiara ed evidente.

L'ultimo punto riguarda la necessità di radicare, istituzionalizzandolo, un controllo effettivo dei momenti di collegamento del detenuto con l'associazione criminale operante all'esterno del carcere, specialmente nella fase relativa alla proroga del regime speciale, sia pure al fine di comprovare che non sussistono elementi tali da far dedurre che tale collegamento è venuto meno. Nella relazione si prospetta l'utilità di concentrare in capo alla Direzione nazionale antimafia un potere di monitoraggio diffuso su tutto il territorio in ordine a questo tipo di verifica. Condivido anche la parte relativa alla necessità che queste verifiche, proprio per la loro caratteristica e portata, vengano in parte sottratte ai compiti quotidiani degli organi di polizia giudiziaria per essere rimesse ad altro organo di polizia avente una competenza più globale sul territorio, che si individua nella Direzione investigativa antimafia. Cogliendo la bontà dello spunto, sarebbe forse più utile sostituire alla Direzione nazionale antimafia, o quanto meno affiancare ad essa, nel raccordo con la Direzione investigativa antimafia, anche le singole direzioni distrettuali, per non concentrare eccessivamente in un momento altamente verticistico un aspetto che non è legato a momenti dichiaratamente operativi dell'attività di investigazione e che però è utile sia tenuto sotto controllo anche dalle direzioni distrettuali antimafia.

Non ho altre indicazioni da dare. La relazione è certamente di ampio respiro e fornisce un ulteriore contributo di grande rilievo al nostro sforzo di blindare sempre più il sistema del 41-*bis*, per cui ribadisco il voto favorevole di Alleanza Nazionale.

D'ALIA. Annuncio il voto favorevole dell'UDC.

Credo che lo spirito di questa relazione sia quello di essere votata, al di là dei rapporti tra maggioranza e opposizione, dall'intera Commissione all'unanimità. Allora, se questo è lo spirito, anziché evidenziare gli aspetti che possono non piacerci, sottolineerò quelli che invece condividiamo.

Sul piano politico, la valutazione positiva riguarda, in primo luogo, l'intervento compiuto dal Parlamento, in questa legislatura, per la stabilizzazione del 41-*bis* e, in secondo luogo, la considerazione che questo impianto normativo ha resistito a giudizi di costituzionalità e di legittimità e quindi ha già un suo percorso rodato. Segnaliamo tuttavia l'esigenza di una verifica. Ovviamente, il tempo trascorso dall'approvazione e dall'entrata in vigore di questa normativa ad oggi è tale da non consentire di comprendere fino in fondo se è opportuno modificarla. Vi è quindi la necessità di rafforzare, di accompagnare l'applicazione del 41-*bis* con alcuni rimedi, che riguardano l'attività preventiva nella lotta alla criminalità or-

ganizzata dentro le carceri. In sostanza, da un lato, bisogna evitare che vi siano ulteriori collegamenti tra chi è in carcere e l'esterno e, dall'altro, occorre verificare, indagare, accertare – anche ai fini della eventuale proroga del regime carcerario duro – il permanere della sussistenza della pericolosità e del vincolo del rapporto esterno.

Questi elementi ci fanno ritenere opportuno un voto favorevole e unanime da parte della Commissione. Riteniamo infatti che, al di là della strumentalità e del folklore con cui vengono evidenziati alcuni elementi, su cui ovviamente non siamo d'accordo (condivido in proposito alcune considerazioni del collega Bobbio), ci siano aspetti e profili di importanza tale da consentirci di affermare con la dovuta serenità che si sta varando un documento importante, ancorché non conclusivo del percorso sul 41-bis, che come tale va apprezzato.

SINISI. Annuncio anch'io il voto favorevole mio personale e del Gruppo che rappresento sul documento in esame. Desidero ringraziare il relatore Maritati e l'intera Commissione per il lavoro svolto.

Vorrei tuttavia avanzare una richiesta. Ci sono alcune lodi che a mio avviso non hanno un fondamento, perché se siamo qui oggi a discutere di questo argomento molto serio e rilevante è perché non ci sono stati altri che hanno sollecitato l'attenzione della nostra Commissione, del Parlamento e quindi nemmeno del Paese se non noi stessi. Lo ricordo innanzitutto a merito del nostro lavoro, invocando quindi una maggiore sobrietà nel tessere le lodi per iniziative altrui che, per la verità, non abbiamo avuto il piacere di constatare, almeno non in questo Parlamento. Mi limito pertanto ad invocare una maggiore sobrietà nel testo relativamente a inutili lodi di cui possiamo fare a meno. Ci interessa la sostanza.

Chiedo poi l'attenzione della Commissione nella fase successiva all'approvazione di questo documento, perché abbiamo rilevato una serie di malfunzionamenti, come la mancanza di strutture carcerarie e di qualsiasi strumento sistematico di accertamento dell'elusione delle norme del 41-bis. Mi auguro quindi che venga rivolta una particolare attenzione non alla fase di indagine, ma alla fase di attuazione degli spunti emersi nel corso del dibattito.

Alla luce di tali considerazioni, e invocando in sede di coordinamento quella maggiore sobrietà cui ho accennato, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Margherita.

PALMA. Il documento si muove sulla linea del rigore attuativo della disciplina del regime detentivo speciale, secondo le idee di Forza Italia, che ha fortemente voluto la stabilizzazione del 41-bis.

È chiaro che in un documento così ampio e articolato possono esservi dei punti di criticità, che sono stati evidenziati dai colleghi, ma il documento nel suo complesso ci soddisfa, poiché va politicamente nel senso

voluto da Forza Italia. Annuncio pertanto il voto favorevole del mio Gruppo.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti la relazione al Parlamento sull'applicazione della legge n. 279 del 2002, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti richiesti, anche per evitare indicazioni nominative ineleganti in un testo di questo genere.

È approvato.

(All'unanimità).

I lavori terminano alle ore 21,55.

